

*Crit
B Nucleo
M*



Ministero

dell'Economia e delle Finanze

UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO


Ufficio legislativo – Economia

Prot. m. 1-428

Roma, 1 FEB. 2016

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI
Dipartimento per i Rapporti con il Parlamento
Ufficio II – Procedimento legislativo

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DRP 0000990 A-4.20.12.2
del 01/02/2016



13238817

e, p.c.:

AL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
- Ufficio legislativo

AL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
- Ufficio legislativo

ALL'UFFICIO DEL COORDINAMENTO
LEGISLATIVO

AL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA
GENERALE DELLO STATO

LORO SEDI

OGGETTO: A.S. 1892 "Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze
geologiche". Trasmissione della Relazione Tecnica

Con riferimento al provvedimento di cui all'oggetto si trasmette la relazione tecnica predisposta, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, delle leggi 31 dicembre 2009; n. 196, dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, negativamente verificata dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato per le motivazioni indicate nella nota prot. 1819 del 19 gennaio 2016 del medesimo Dipartimento, che si allega in copia.

IL CAPO DELL'UFFICIO

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Atti Parlamentari: Economia e Finanze

19 GEN. 2016

Prot. n.

A-151

Ministero
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPEZIONATORE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
UFFICIO XI

19 GEN. 2016

Roma,

All'Ufficio del Coordinamento
Legislativo.

Ufficio Legislativo Economia

e, p.c., Ufficio Legislativo Finanze

S E D E .

Prot. Nr. 1819/2016
Rif. Prot. Entrata Nr. 1578/2016
Risposta a nota
Allegati:

OGGETTO: A.S. 1892 - Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche - Relazione tecnica

E' stata esaminata la relazione tecnica relativa al provvedimento di cui all'oggetto predisposta, ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dall'Ufficio Legislativo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Il provvedimento in oggetto, che risulta in discussione presso la 5^ Commissione Bilancio del Senato della Repubblica, dispone all'articolo 1, comma 2, l'utilizzo di una quota dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 15, secondo periodo del citato decreto-legge n. 70 del 2011 per l'erogazione dei premi e dei buoni di studio. Al riguardo, per quanto di competenza, si rappresenta che la legge di Stabilità 2016 ha previsto, nell'ambito delle proposte normative di riduzione della spesa, una riduzione, a decorrere dall'anno 2016, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 15, secondo periodo, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 (Tabella D allegata alla Legge di Stabilità 2016), pertanto la disposizione è priva della necessaria copertura finanziaria ai sensi della vigente normativa contabile.

Si segnala peraltro che la relazione tecnica in merito all'articolo 2, comma 1, fa riferimento anche alle risorse del Fondo per la prevenzione del rischio sismico autorizzate per l'anno 2015,

esercizio ormai concluso. Si aggiunge inoltre che è pervenuta l'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile con cui si provvede alla ripartizione dell'intero importo relativo all'anno 2015 del citato Fondo per le finalità di cui all'articolo 11 del d.l 39 del 2009.

Con riferimento all'articolo 2, commi 2 e 3, del provvedimento si rappresenta la necessità di modificare il testo relativamente sia all'onere che al triennio di riferimento. Infatti, il Fondo speciale di parte corrente, accantonamento Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, individuato come copertura dal comma 3 dell'articolo 2, per l'anno 2016, presenta una disponibilità di soli euro 1.170.000 in quanto in sede di predisposizione del disegno di Legge di Stabilità le risorse relative a tale accantonamento sono state parzialmente utilizzate a copertura dell'emendamento 40.28, ora commi 816 e 817 dell'articolo 1, della legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) concernente assunzione di unità di personale a tempo determinato ed indeterminato.

Pertanto, il provvedimento nei suoi attuali termini non può avere ulteriore corso per mancanza di copertura finanziaria e conseguentemente la relativa relazione tecnica non può che essere verificata negativamente.

M
Il Ragioniere Generale dello Stato
Spacca

19 Gen 2016 08:47:55

Ufficio Coordinamento Rag. Gen. 00647614406

3/8

Prot RGS 0001578/2016

RGS 9301



*Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Ufficio legislativo*

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
Ufficio di diritti collaudazione del Ministro

REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. 0000556/GAB del 12/01/2016
Ufficio Legislativo

Alla Presidenza del Consiglio

dei Ministri

Dipartimento per i rapporti

con il Parlamento

Ufficio II

rapporti.parlamento@minfinbox.governo.it

Al Ministero dell'economia e delle finanze

Ufficio Legislativo

ufficiocoordinamento.legislativo@pec.mef.gov.it

legislativo@iosoro.it

Alla Raganeria generale dello Stato
rgs.raganeria.generale.coordinamento@pec.mef.gov.it

Oggetto: A.S. 1892 "Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche". Relazione tecnica.

Con riferimento all'A.S. n. 1892 in oggetto, si trasmette la relazione tecnica predisposta ai sensi dell'art. 17 della L. n. 196/2009, alla luce delle indicazioni fornite da questo Dipartimento economico.

Il Capo dell'Ufficio legislativo
Prof. Marcella Cerchetti

M.N.

19 Gen 2016 08:47:55

Ufficio Coordinamento Rag. Gen. 00647614406.

4/8

Prot: RGS 0001576/2016

**AS 1892 "INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELLA FORMAZIONE E DELLA RICERCA
NELLE SCIENZE GEOLOGICHE"****RELAZIONE TECNICA****ARTICOLO 1 (PREMI E BUONI DI STUDIO)**

Al fine di incentivare le iscrizioni ai corsi di studi universitari nel campo delle scienze geologiche, l'articolo 1, comma 1, prevede l'istituzione di premi e borse di studio per le classi indicate nella medesima disposizione.

Le relative spese sono a carico del fondo previsto dall'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze, che viene alimentato con le seguenti modalità:

- a) versamenti effettuati a titolo spontaneo e solidale da privati, società, enti e fondazioni, anche vincolati, nel rispetto delle finalità del fondo, a specifici usi;
- b) trasferimenti pubblici, previsti da specifiche disposizioni, limitatamente all'erogazione delle borse di studio, di cui al comma 1, lettera a) della medesima legge;
- c) i corrispettivi asserviti all'esercizio delle garanzie dello Stato da imputare ai finanziamenti erogati per le finalità del comma 1 della medesima legge, determinati con decreti del Dicastero dell'Economia;
- d) i contributi a carico degli istituti concedenti pari all'1 per cento delle somme erogate e allo 0,1 per cento delle rate rimborsate per la copertura degli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi al fondo.

A favore del suddetto fondo, non ancora istituito, l'articolo 9, comma 15, secondo periodo, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con legge del 12 luglio 2011, n. 106 ha previsto sullo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il capitolo 1649 "somma da destinare alla promozione delle eccellenze e del merito per gli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale", autorizzando la spesa a favore della Fondazione per un importo pari a 1.000.000 euro a partire dal 2012.

AI sensi della legge di bilancio 2015-2017, tale dotazione risulta ridotta a 422.801 euro per il 2015, nonché quantificata in 924.912 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.

Il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, nelle more dell'emendazione del decreto previsto dall'articolo 5, comma 3, della legge n. 240/2010, provvede alla copertura finanziaria delle esigenze indicate al comma 1 utilizzando una quota annua pari al venti per cento dell'autorizzazione di spesa di cui al sopra citato articolo 9, comma 15 del decreto legge n. 70/2011.

19 Gen 2016 08:47:55

Ufficio Coordinamento Rag. Gen. 00647614408

5/8

Prot: RGS 0001578/2016

Tale quota sarà pertanto posta a carico del pertinente capitolo 1649, determinando una riduzione dell'autorizzazione di spesa che non risulta pregiudizievole degli interventi già finanziati a legislazione vigente.

Inoltre, ai sensi del secondo periodo del comma 2 della norma in esame, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca emana annualmente un bando che definisce, tra l'altro, l'importo dei premi e dei buoni di studio e i criteri per la predisposizione della graduatoria. Pertanto, l'entità e il numero di premi e buoni studio potrà essere erogata in funzione delle effettive disponibilità di bilancio, evitando che i relativi oneri comportino ricadute negative sugli equilibri complessivi di bilancio.

Il comma 3 precisa che i premi e i buoni di studio di cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili con le borse di studio assegnati ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68; si tratta di una disposizione che persegue finalità di certezza nell'ambito di applicazione delle norme richiamate e, pertanto, non determina nuove o maggiori spese.

ARTICOLO 2 (RISORSE PER PROGETTI DI RICERCA E ACQUISTO DI STRUMENTAZIONE TECNICA)

Il comma 1 della disposizione prevede che una quota pari all'uno per cento del fondo per la prevenzione del rischio sismico, previsto dall'articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sia destinata dal finanziamento dell'acquisto da parte delle università della strumentazione tecnica necessaria per attività di ricerca finalizzate alla previsione e prevenzione dei rischi geologici, mediante appositi bandi pubblici emanati annualmente dal Dipartimento della protezione civile.

Tale fondo è stato istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sul capitolo 7459 "fondo per la prevenzione del rischio sismico", che presenta uno stanziamento pari a 145.100.000 euro per il 2015 e 44.000.000 euro per il 2016 in base alla quantificazione operata in tabella E allegata alla legge di stabilità 2015.

In merito agli interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse, si precisa che, sulla base del piano di riparto di cui al decreto 4 agosto 2014, il decreto 11 marzo 2015 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha previsto l'erogazione per l'anno 2013 della somma di 185.072.275 euro, a carico del capitolo 703 iscritto nell'ambito del centro di responsabilità n. 13 "Protezione Civile" del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'esercizio finanziario 2015.

L'utilizzo di questa parte delle disponibilità del fondo per la prevenzione del rischio sismico sopra citato per finanziare progetti di ricerca e acquisto di strumentazione tecnica non pregiudica gli interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo fondo.

19 Gen 2016 08:47:55

Ufficio Coordinamento Reg.Gen. 00847614406

6/8

Prot RGS 0001578/2016

Al sensi del comma 2, viene autorizzata una spesa di 2 milioni di euro per ognuno degli anni 2015, 2016 e 2017 da destinate al finanziamento dei progetti di ricerca presentati dalla università e finalizzati alla previsione prevenzione dei rischi geologici. Tale maggiore onere trova copertura finanziaria al comma 3 del medesimo articolo, dove si prevede una corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

ARTICOLO 3 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEGLI ATENEO)

La norma modifica in modo sostanziale la legge n. 240/2010 per quanto concerne la numerosità minima dei docenti necessari per la costituzione e il mantenimento di un dipartimento universitario. È il caso di ricordare che il testo attuale della legge n. 240/2010 prevede all'articolo 2, comma 2, lettera b) che i dipartimenti universitari siano riorganizzati in modo tale che a ciascuno di essi afferisca un numero di professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato, non inferiore a trentacinque, ovvero quaranta nelle università con un numero di professori, ricercatori di ruolo e a tempo determinato superiore a mille unità, afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei.

L'attuale articolo in esame prevede che, all'articolo 2, comma 2, lettera b) della citata Legge n. 240/2010, siano aggiunte le seguenti parole ovvero vedi, purché gli stessi costituiscano almeno l'80 per cento di tutti i professori, ricercatori di ruolo e a tempo determinato, dell'università appartenenti ad una medesima area disciplinare.

Conseguentemente con detta riformulazione operata dall'articolo 3, si potrebbero almesi costituire dei dipartimenti universitari con un numero minimo di docenti pari a 20 a patto che nei dipartimenti confluiscono almeno l'80% dei docenti di ateneo dell'area disciplinare.

La dimostrazione che l'applicazione della norma non determinerebbe a livello di sistema universitario un incremento delle spese è sintetizzabile con i numeri di cui alla Tabella 1, dove, con riferimento alle 14 aree disciplinari, sono riportati i dati relativi all'applicazione della legge 240/10 (situazione teoria e situazione reale) e quelli stimati derivanti dall'applicazione della norma proposta confrontati con la situazione attualmente esistente a livello di sistema universitario.

Complessivamente i 52.016 docenti attualmente in servizio nella Università Statale sono incardinati in 839 dipartimenti (rispetto ai 1.351 teoricamente istituibili al sensi della legge 240/10). Analizzando la distribuzione dei docenti negli ateneo e nelle aree disciplinari si giunge alla possibile

19 GEN 2016 08:47:55

Ufficio Coordinamento Rag.Gen. 00647614406

718

Prot RGS 0001578/2016

Istituzione di 510 dipartimenti secondo la regola ora prevista (20 docenti numero minimo e comunque almeno l'80% dei docenti della specifica area appartenenti all'università) che assorbirebbero 39.687 docenti con aggiungere altri 300 dipartimenti (numero massimo) che dovrebbero essere costituiti per assorbire i rimanenti 12.329 docenti. Ne risulta che i dipartimenti complessivi sarebbero 810 (ovvero ben 29 in meno rispetto agli attuali 839).

Tabella 1.

VARIABLE	NUMERO
NUMERO DOCENTI IN SERVIZIO	52.016
NUMERO MASSIMO DIPARTIMENTI CON APPLICAZIONE art. 2, comma 2, lett. b) LEGGE 240/10	1.351
NUMERO DIPARTIMENTI EFFETTIVI ESISTENTI al 31/12/2014	839
NUMERO DIPARTIMENTI TEORICI CON REGOLA MIN 20 docenti (di cui 80% docenti dell'area)	510
NUMERO DOCENTI ATTRIBUITI AI DIPARTIMENTI	39.687
NUMERO DOCENTI RIMANENTI DA ATTRIBUIRE	12.329
NUMERO DIPARTIMENTI TEORICI AGGIUNTIVI derivanti dall'attribuzione del rimanente 20% dei docenti dell'area disciplinare	300
NUMERO DIPARTIMENTI TEORICI FINALI	810
DIFERENZA	-29

19 GEN 2016